



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo
Beato Don Pino Puglisi



Corso San Marco n° 61 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 091617.25.89/ 091685.10.27 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO

**relativo alle misure e alle prescrizioni funzionali
all'osservanza della vigilanza degli/delle alunni/e**

approvato consiglio di istituto con delibera n. 164 del 09/09/2025

Il presente Regolamento statuisce le misure e le prescrizioni funzionali all'osservanza della vigilanza degli/delle alunni/e di questo Istituto, anche sulla scorta di quanto statuito dal Regolamento di Istituto. Tutto il Personale Docente ed ATA è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente Direttiva.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Giova, in via preliminare, rilevare che la vigilanza si connota quale obbligo che concerne tutto il Personale. Nella fattispecie l'obbligo della vigilanza costituisce, per i docenti e per i collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (cfr. Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve adempiere al dovere di vigilanza.

Al Dirigente scolastico si ascrivono obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), nell'esercizio delle competenze più funzionali a predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Compete al D.S.G.A. concertare, realizzare, finalizzare tutte le misure organizzative del personale A.T.A. per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

È vietata la presenza nei locali di questo Istituto - prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche - di qualsiasi estraneo o persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività gestionali o scolastiche: in tali casi, la presenza dei non addetti (ad esempio genitori, visitatori e/o ditte fornitrici di servizi), deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente può e deve intervenire nei confronti di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, qualora lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del Docente della classe.

I collaboratori scolastici vigileranno in ordine alla idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, garantendo una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Sarà fatto obbligo di osservare le norme sulla sicurezza e sulla sicurezza e, pertanto, le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche, nonché le riunioni, le assemblee, le attività musicali e progettuali devono realizzarsi in condizioni di sicurezza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

I docenti devono vigilare sugli allievi ai sensi di quanto statuito dagli artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/1957 e dell'art. 61 della Legge 312/1980: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita degli alunni dalla scuola. I docenti della prima ora devono, pertanto, essere presenti in classe 5 minuti prima per accogliere gli allievi. La presenza degli studenti deve essere riportata dal docente sia sul registro di classe che su quello personale.

È compito dei docenti della prima ora:

- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenze e ritardi;
- richiedere, oltre alla giustificazione tramite libretto, la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 10 giorni consecutivi;
- annotare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, per consentirne il controllo il giorno seguente al collega della prima ora.

Il docente è altresì responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro qualora lasci l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe: la responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Si ricordi che, nelle predette ipotesi di responsabilità, il docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

Occorre, perciò, dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno: in particolare, la misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Ne consegue che, durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. I collaboratori scolastici, per favorire l'alternanza dei docenti nelle classi, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, presidieranno costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti provvedendo, comunque, ad avvisare il Dirigente Scolastico e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'ISTITUTO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente uno o più collaboratori scolastici che prestano la dovuta vigilanza sugli alunni nel transito dall'ingresso. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Occorre garantire la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, e, a tal fine, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati eventuali emergenze.

Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula. Il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I docenti sono pertanto tenuti a non indugiare all'interno delle aule che devono lasciare e regoleranno, con cura, i tempi della lezione in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. Le operazioni predette dovranno essere eseguite con la massima tempestività.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni, dandone avviso al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'obbligo di vigilanza si estende anche alla ricreazione. Si dispone che la vigilanza durante l'intervallo venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare ad eventi a danno di cose o persone. Durante la pausa di ricreazione, gli alunni devono sostare nelle aule.

Il docente dell'ora in cui ricade l'intervallo vigila sulla propria aula. I docenti specializzati effettuano la vigilanza sui propri alunni, oltre che sul resto della classe.

I collaboratori scolastici addetti ai piani dovranno effettuare la vigilanza negli spazi comuni, nei corridoi e prestare particolare attenzione ai bagni, al fine di evitare inopportuni assembramenti, stazionamenti e/o atti di vandalismo. Sarà cura dei collaboratori assicurare che davanti ai bagni non si creino assembramenti. Il personale di portineria avrà cura di assicurarsi della chiusura del cancello (tranne in casi particolari e/o di emergenza) per evitare ingressi o uscite che potrebbero compromettere la sicurezza degli alunni e/o provocarne l'allontanamento non autorizzato. Gli assistenti igienico-sanitari e gli assistenti alla comunicazione concorrono alla vigilanza degli alunni loro affidati. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai docenti unitamente ai collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.

USCITA DALLA CLASSE

I docenti potranno concedere agli alunni l'uscita dalla classe per recarsi in bagno, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Nella fattispecie, per la scuola Primaria durante la ricreazione sarà consentito accedere ai bagni sempre uno alla volta. Per la Scuola Secondaria del Primo Grado non sarà consentito accedere ai bagni durante la ricreazione e ciò al fine di evitare assembramenti, a meno che non intervenga una necessaria e impellente urgenza. Gli alunni, pertanto, potranno recarsi ai bagni nei 10 minuti prima della ricreazione e nei 10 minuti dopo la ricreazione sempre uno alla volta.

I docenti non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie e/o reperimento di materiale): a tal fine i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario. È vietato, nei casi di comportamenti scorretti, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del Docente.

Durante l'orario scolastico, per validi motivi visti dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi delegati, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

CAMBIO DELL'ORA

Si dispone che il cambio dell'ora avvenga nel modo più rapido possibile. Il docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva, né tantomeno gli alunni si allontaneranno di loro iniziativa.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, una volta avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati anche tramite la segreteria.

In caso di presenza in classe del docente di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da chi non ha urgenza di recarsi in altra classe.

VIGILANZA USCITA ALUNNI DALL'ISTITUTO

Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. È di competenza del docente dell'ultima ora assistere gli alunni all'uscita (CCNL 2006-09 art. 29, comma 5). Il docente, prima di fare uscire gli alunni dalle aule, deve attendere il suono della campana che segnala la fine delle lezioni giornaliere. I docenti, conseguentemente, possono allontanarsi dall'aula solo dopo essersi assicurati che nessun alunno vi permanga da solo o si soffermi nei corridoi e/o negli spazi comuni. Ciò al fine di evitare che gli alunni, prima dell'apertura del portone, si disperdano negli spazi comuni e/o si assembrino nell'atrio, con pregiudizio per la sicurezza di tutti. È onere del collaboratore scolastico preposto alla vigilanza al cancello provvedere al ritiro degli alunni che non siano stati prelevati dal genitore e quindi riaccompagnarli nell'atrio in attesa dell'arrivo del genitore medesimo.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA - USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente uno o più collaboratori scolastici con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.

Al termine delle attività didattiche i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare sul transito degli alunni;
- controllare le porte di uscita;
- verificare l'effettiva uscita degli studenti, accertandosi che nessuno di essi permanga nei bagni, nei corridoi o in altri spazi della scuola.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l'uscita.

VIGILANZA ENTRATE E/O USCITE ANTICIPATE

Per le entrate posticipate e/o uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo

scopo. Sarà cura del Dirigente Scolastico e/o dei suoi delegati valutare le motivazioni sottese alle predette entrate e/o uscite anticipate. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria.

Gli alunni che arrivano in ritardo, accompagnati dal genitore, saranno ammessi in classe e l'insegnante avrà cura di trascrivere sul registro elettronico di classe l'orario di entrata. Gli allievi non accompagnati entreranno a seconda ora, attendendo in portineria sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici; il docente della seconda ora ne formalizzerà l'ingresso su *Nota disciplinare* del registro elettronico di classe e comunicherà all'alunno che il giorno successivo dovrà venire accompagnato da un genitore che sarà ricevuto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso contrario, il docente della prima ora lo ammetterà in classe, il giorno successivo, con riserva e avviserà la Presidenza, tramite un collaboratore scolastico.

L'alunno ha l'obbligo di giustificare le assenze all'insegnante della prima ora, utilizzando il modulo di autocertificazione per riammissione a scuola disponibile sul sito dell'istituto firmato dai genitori. Il libretto di giustificazione firmato da un genitore. In caso di mancata giustificazione, il giorno successivo, l'allievo sarà ammesso alle lezioni se accompagnato da un genitore che sarà ricevuto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso contrario, il docente della prima ora lo ammetterà in classe con riserva e avviserà la Presidenza, tramite un collaboratore scolastico.

In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali: nella fattispecie, la sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Scienze Motorie. È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. Si ribadisce agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DISABILI

Il docente, con la collaborazione del collega di sostegno e dell'assistente assegnato dal Comune, deve garantire la costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap. Tale vigilanza deve essere effettuata anche durante la pausa di ricreazione.

VIGILANZA NEL CORTILE DELL'ISTITUTO

L'ingresso nel cortile dell'Istituto nei suoi vari Plessi è riservato al solo personale scolastico. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve

essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto. Gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi delegati e quindi ai genitori.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI EMERGENZA DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE DEGLI ALUNNI

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare i genitori sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato durante l'ora di lezione o durante l'intervallo:

1. Verificata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente il Dirigente o i suoi delegati e/o l'Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
2. Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono gli addetti al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "112".
3. Il Docente deve segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni che attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del Docente.

È fatto, comunque, d'obbligo per tutto il Personale docente ed ATA intervenire in caso di emergenze che dovessero intervenire anche al di fuori dell'ora di lezione e/ intervallo.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici che non aderiscono allo sciopero hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (cfr. parere del Consiglio di Stato del 27.01.1982).